



1

Parma, 15 marzo 2021

Ai **Dirigenti Scolastici** degli Istituti statali
di ogni ordine e grado Provincia di Parma
Alle **RSU** di Istituto

Dpcm 2 marzo 2021 – Zona Rossa – chiarimenti per l'organizzazione del servizio del personale ATA

FERIE E PERMESSI PERSONALE ATA

Pervengono alle scriventi OO.SS. numerose segnalazioni da parte del personale ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche della nostra provincia, in cui si rilevano disposizioni da parte dei Dirigenti Scolastici che prevedono la fruizione di periodi di ferie scelti dal Dirigente Scolastico stesso, ma mai richiesti dal personale, anche per il recupero delle giornate prefestive o da fruire nel periodo di sospensione delle attività didattiche. La motivazione addotta per tali disposizioni risiederebbe negli atti normativi emessi dal Governo o dalla Regione Emilia Romagna a seguito della definizione di

“zona rossa” per la provincia di Parma.

A tal proposito, le scriventi OO.SS. forniscono i seguenti chiarimenti atti a dare supporto nella gestione delle ferie, del recupero delle chiusure prefestive e della presenza a scuola del personale ATA in questa delicata fase emergenziale.

Ferie e prestazioni eccedenti l'orario di servizio del personale ATA

- 1) Ferie (pregresse). Il Dirigente Scolastico verifica che, a tutt'oggi, non vi siano ancora dipendenti (personale ATA) con ferie non godute che, come prevede l'art. 13 comma 10 del CCNL 2006-09, sono da fruirsi, di norma, entro il 30 aprile.
- 2) Al fine della fruizione delle ferie il Dirigente Scolastico, tramite comunicazione formale al personale, richiede una pianificazione delle ferie e il personale effettua richiesta di ferie ai

sensi del CCNL 2016/18 art 13 comma 8 che cita testualmente: "***Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.***"

Il Dirigente scolastico effettua la valutazione su indicazione del DSGA ai sensi del CCNL Scuola 2016/18 art 13 comma 11 che prevede: "*Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.*"

- 3) Si rammenta che le norme **non prevedono in alcun modo la disposizione di ferie d'ufficio, né ferie imposte unilateralmente** ma solo di ferie da usufruire nei termini previsti dal CCNL Scuola 2016/18.
- 4) Anche per il personale a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie stabilite dal CCNL 2006-2009 per il personale a tempo indeterminato, calcolando il numero di giorni in modo proporzionale al servizio prestato (art. 19 CCNL 2006-2009).
- 5) E' altresì utile precisare (art. 54 CCNL 2006-09) che, per quanto riguarda le Istituzioni Scolastiche, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio del personale ATA **sono retribuite**, in quanto autorizzate.

In luogo della retribuzione, **il dipendente può chiedere**, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola, ore o giornate di riposo compensativo, che:

- possono essere cumulate e fruite nel periodo estivo o nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento;
- devono essere fruite, di norma, entro l'anno scolastico di riferimento; Vanno comunque retribuite nel caso in cui i riposi non vengano fruiti dal dipendente per impedimento o per motivi di servizio.

Pertanto, a parere delle scriventi OO.SS. ed alla luce della richiamata contrattazione collettiva, un'eventuale disposizione di utilizzo delle ore di straordinario effettuate dal personale ATA, al fine di consentire al dirigente scolastico di "... *esentare il personale dipendente dal servizio*", risulta illegittima e priva di ogni fondamento normativo

Personale ATA assunto con contratti "COVID"

Non si prevede la risoluzione del contratto in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza. (Articolo 32 comma 6-quater Legge 126 del 13 ottobre 2020)

Modalità della prestazione lavorativa

Anche il personale collaboratore scolastico è tenuto allo svolgimento del proprio orario di servizio potendosi prevedere eventuali modifiche organizzative puntualmente declinate nel Piano delle Attività.

Ricordando che non sussiste l'istituto contrattuale delle "Ferie d'Ufficio" si invitano i Dirigenti Scolastici, ove sussistano le condizioni, ad agevolare orari flessibili e funzionali, promuovendo per i collaboratori scolastici a completamento dell'orario di servizio, anche attività on line di formazione ed informazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: salute, sicurezza, informatica, utilizzo tecnologie ecc.) affinché venga valorizzata l'attività di questo personale ai fini di un investimento professionale utile all'efficacia ed efficienza della scuola.

Rimane la possibilità di concedere, a richiesta del dipendente, la fruizione di eventuali ferie pregresse e/o maturate durante il corrente anno scolastico, o ricorrendo al recupero di ore lavoro straordinario effettuate oltre il proprio orario di servizio.

Ogni rimodulazione del Piano di Lavoro ATA deve essere oggetto di informativa alla RSU di Istituto e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali.

Il personale tecnico, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori e adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico." potrà svolgere il proprio servizio in modalità agile

Il personale amministrativo dovrà essere agevolato nella percentuale più ampia possibile ad espletare la propria attività in modalità "a distanza", garantendo in presenza le sole attività effettivamente indifferibili e non gestibili a distanza.

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad un preciso e scrupoloso rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e della salute pubblica, considerata la grave situazione in termini di emergenza sanitaria e di rischi dei lavoratori per attività in presenza.

Le sottoscritte OO.SS. si rendono disponibili a qualsiasi ulteriore chiarimento per tutta la comunità educante delle varie Istituzioni Scolastiche.

I segretari generali provinciali

FLC CGIL	CISL Scuola	UIL Rua	SNALS Confsal	GILDAUnams
<i>Salvatore Barbera</i>	<i>Maria Gentilini</i>	<i>Gianmarco Negri</i>	<i>Ernesto Devodier</i>	<i>Salvatore Pizzo</i>